Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 aprile 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 aprile 1971, n. **146**.

Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119 è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Art. 2.

La presente legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455 che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1970, con il quale il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo venne nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota del 18 dicembre 1970, n. 894/S.G., con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu in sostituzione del dott. Giovanni Paleologo, a decorrere dal 1° gennaio 1971;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu è nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dottor Giovanni Paleologo, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Santoni Rugiu faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1971
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 396

(3705)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca di Pescara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1968, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca in Pescara;

Vista la legge 3 maggio 1967, concernente l'istituzione in Pescara dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca;

Considerato che il prof. Amedeo Salerni, componente del consiglio predetto in rappresentanza del Ministero della sanità, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dott. Enzo Radicioni è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, in sostituzione del prof. Amedeo Salerni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Nomina di un membro del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17, con il quale è stato nominato il consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per il triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1970, con la quale l'ing. Amaduzzi Dino ha rassegnato le dimissioni da componente il predetto consiglio direttivo;

Considerato che a seguito delle suddette dimissioni il direttore generale dei monopoli di Stato ha designato, in sostituzione dell'ing. Amaduzzi Dino, dimissionario, l'ing. Maccarelli Antonio, ispettore generale dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'ing. Maccarelli Antonio è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi in sostituzione dell'ing. Amaduzzi Dino, dimissionario.

L'ing. Maccarelli Antonio resterà in carica per tutta la durata del triennio e cioè fino al 31 luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 82

(3431)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Cessazione della validità delle retribuzioni medie mensili, agli effetti contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1966, recante la determinazione delle retribuzioni medie, per il personale dipendente da pubblici esercizi, escluso il personale alberghiero, della provincia di Salerno;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie, determinate con il decreto ministeriale 27 giugno 1966, ai fini del versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, escluso il personale alberghiero, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Salerno, cessano di avere efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969 recante la determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Como;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il decreto ministeriale 6 marzo 1969, recante la determinazione delle retribuzioni medie ai fini della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Como, con esclusione del comune di Campione d'Italia cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, composta dai signori:

Foresio dott. Ubaldo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Capece Minutolo dott. Enrico, vice direttore dello ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Marcolini dott. Enzo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Paradisi dott. Vincenzo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Silvi Augusto, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Cantalupi Andrea, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Seghizzi dott. Ferruccio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Morelli dott. Ascanio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Ciucci Benito, Basile Quinto, Costantini Domenico, Galeone Donato, Pagnozzi Bruno, Cima Berardo, Pagliaccia Ugo, Millepiedi Umberto, Borzellino Gioacchino, Salvatori Alpinolo e Pagani Vittorio, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Martini Pietro, Baratta Angelo Antonio, Girella Impero, Iafrate Rodolfo, Teofili Alessandro, Polidori Pietro, Spinelli Franco, Del Prete Luigi, Consoli Vincenzo, Pannone Franco e Brugnoletti Oreste, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Valenza avv. Vincenzo, Mariucci dott. Vincenzo, Ciani avv. Giovanni, Veronesi Giuseppe e Mezzelani Gino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Conti per. agr. Gaetano, Fabiani rag. Giovanni, Viselli cav. Enzo, Ugolini Dino e Sbriccoli Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, la commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata, composta dai signori:

Garofalo dott. Domenico, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Minervini dott. Mario, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Valicenti dott. Vincenzo, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Tinelli dott. Felice, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Bianchini dott. Giuseppe, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Coronati dott. Giuseppe, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Fabrizio Nicola, Ambruso Alessio, Romanò Leonardo, Italiano Savino, Rosa Vincenzo, Paolino Donato, Vitelli Cosimo Damiano, Calviello Franco, D'Acunto Francesco, Panza Michele e Arcieri Gaetano, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Cillis Giuseppe, Gentile Donato, Barberio Michele, Sarli Gianbattista, Simonetti Pietro, Costantino Francesco, Fuina Francesco, Panetta Michele, Maiorella Rocco, D'Ascanio Ruggiero e De Bonis Vittorio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Morlino avv. Aldo, Di Commo avv. Mauro Antonio, Formica avv. Vincenzo, Cataudella geom. Virginio e Saracino per. agr. Orazio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Piccininni dott. Quinto, Bronzino ing. Eugenio, Catalani Francesco, Staffieri geom. Eustachio e Grillo cav. Canio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la costituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia, composta dai signori:

Ottomano dott. Otello, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

De Robertis dott. Giuseppe, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

D'Amati dott. Nicola, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Nico dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Cappiello dott. Girolamo, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Garofalo prof. Salvatore, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Mari Antonio, Morelli Salvatore, Iannone Giuseppe, Di Corato Riccardo, Piliego Cosimo, Cosma Antonio, Calignano Antonio, Montrone Salvatore, Barba Michele, Carmillo Anselmo e Mazzone Domenico, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Sansò Luigi, Trani Michele, Mascellaro Michele, Paparella Carlo, Di Maria Cosimo, Pisconti Giuseppe, Petrarca Oronzo, Colucci Pietro, Sassanelli Gaetano, Manca Antonio e De Feo Domenico, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Straniero Antonio, Romano Emilio, Rubino Luigi, Valentini dott. Domenico e Forgione Eduardo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Rizzi Giovanni, De Castro Antonio, Meola Marco, Fanelli dott. Benedetto e Urcioli avv. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3513)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, composta dai signori:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Mazzarino dott. Angelo Giovanni, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Piazza dott. Antonino, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Tortorelli dott. Aniello, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Miccoli Giuseppe, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Ferretti Antonio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Meles Giuseppe, Somma Vincenzo, Gallo Italo, Altini Francesco, Palma Luigi, Colasante Giuseppe, Broccoli Paolo Pietro, Rinaldi Michele, Vicinanza Alfonso, Frontera Giuseppe e Maffolini Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Moscini Giovanni, Petrone Antonietta, Molinara Antonio, Ciucci Antonio, Pirozzi Raffaele, Monaco Vito, Di Sarno Pietro, Befaro Giovanni, Matteoli Giovanni, Coscia Luigi e Primavera Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Cuttano dott. Michele Carlo, Cotroneo avv. Alfredo, Testa Federico, Polichetti Raffaele e Maglione Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Martucci Cesare Augusto, Calderazzo Giovanni, Lupo Giuseppe, Prestinenzi Domenico e Petruccelli Salvatore, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, composta dai signori:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Albino dott. Dario, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Accarrino dott. Pasquale, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Terregino dott. Salvatore, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Manes Pietro Antonio, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Bucci Costantino, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Lavalle Giuseppe, Arteritano Domenico, Caterino Luigi, Ciaramella Antonio, Piscitelli Mario, Bevilacqua Carlo, Petrone Luigi, Carmellino Raffaele, De Palma Vittorio, Primiani Giovanni e Mastropietro Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Di Bona Vincenzo, Di Tommaso Vincenzo, Battaglini Luigi, Sassano Pasquale, Cimorelli Antonio, Meccanici Anna, Gianfrancesco Vincenzo, Ianieri Michele, D'Angelo Nicola, Izzi Antonio e Riccio Eugenio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Pasquale Mario, Sammartino rag. Pasquale, Folchi geom. Vittorio, Rosso comm. Enrico e Parisi Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Manes geom. Pietrantonio, Ricciardella Michelangelo, Santoro Carmine, Iocca cav. Lorenzo e D'Amico Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3510)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, composta dai signori:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Prosperini dott. Giuseppe, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Tomassini dott. Zeno, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Di Giovanni dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Ridolfi dott. Giovanni, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Agrippa dott. Michele, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Sciarretta Quintino, Sorci Antonio, Finocchi Giannino, D'Orazio Rinaldo, Brocco Vincenzo, Scastiglia Ennio, Mariani Silvano, Iannella Silverio, Verna Giuseppe e Petragnani Nicola, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Di Giamberardino Luigi, Ruggeri Giovanni, Valente Dino, La Torre Rocco, D'Alfonso Rosa, De Angelis Italo, Boschetti Giuseppe, Cherubini Guido, Creati Umberto e Montenero Giovanni, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Menduni rag. Antonio, Di Curzio dott. Biagio, Morini per. agr. Giuseppe, Falcone ins. Giovanni e Roberti per. agr. Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Pastore avv. Vincenzo, Marcantonio dott. Camillo, Negusanti per. agr. Giuseppe, Stefani Giovanni e Toscani ins. Ferdinando, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 5239 in data 16 febbraio 1971 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1971;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 mag-

gio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970 e 25 gennaio 1971, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 30,48
Addetti alle pulizie . . . . » 28,60

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 26,20
Addetti alle pulizie . . . . » 24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Modifica del decreto ministeriale 19 dicembre 1970 concernente l'iscrizione di varietà di barbabietole da zucchero nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1971, con il quale sono state iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, diciassette varietà di barbabietole da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietole da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 7 dell'articolo unico, la varietà « Cesena poliploide autunnale », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Società italiana per l'industria degli zuccheri Genova - Centro seme di Cesena (Forlì);

Vista la lettera n. 743 in data 28 dicembre 1970, con la quale la società stessa ha chiesto che il nome della predetta varietà di barbabietola da zucchero venga modificato da « Cesena poliploide autunnale », in « Cesena Autapoli »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1970;

Decreta:

Il nome della varietà di barbabietola da zucchero, di cui al n. 7 dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 dicembre 1970, viene modificato da « Cesena poliploide autunnale » in « Cesena Autapoli ».

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3455)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto privato di Marina di Campo - Isola d'Elba.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, per l'aeroporto privato di Marina di Campo - Isola d'Elba (Livorno), aperto al traffico aeroturistico nazionale ed internazionale;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto privato di Marina di Campo - Isola d'Elba (Livorno), aperto al traffico aeroturistico nazionale ed internazionale, come segue:

coordinate geografiche:
latitudine: 42° 45' 40" nord;
longitudine: 10° 14' 23" est;
direzione di atterraggio: 160° - 340°;
lunghezza della pista di atterraggio: m. 1.175;
livello medio del sedime aeroportuale: m. 8 s.l.m.;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata nord nord-ovest: m. 13 s.l.m.;
testata sud sud-est: m. 4,40 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1971.

Approvazione di alcune opzioni alla scadenza del contratto, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazioni con sede legale in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Firenze, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 novembre 1970:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 26 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1971.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1959, con il quale il geom. cav. uff. Ivone Dal Negro fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Pietro Curci è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, in sostituzione del geom. cav. uff. Ivone Dal Negro.

Art. 3.

Il prefetto di Treviso, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Approvazione della delibera del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, concernente il nuovo regolamento del « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, n. 4), della legge 29 novembre 1962, n. 1655;

Visto l'art. 8, primo comma, n. 2), e comma ultimo, dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1971 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, con la quale è stato approvato il regolamento del « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità », in sostituzione della normativa attualmente in vigore;

Considerato che con il regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di pre-

videnza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura il 25 gennaio 1971, si attua il principio di assicurare agli iscritti l'intero ammontare dell'indennità di anzianità loro spettante, ai sensi della disciplina legislativa e contrattuale in vigore, al posto della liquidazione parziale attualmente garantita dal sistema dei « conti individuali », in uso presso l'ente;

Ritenuta la opportunità di approvare l'anzidetta deliberazione con annesso regolamento;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura nella seduta del 25 gennaio 1971 con annesso il regolamento del « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » per gli iscritti all'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3762)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Approvazione della delibera del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura concernente la convenzione-regolamento per la istituzione di una gestione speciale per la formazione di un « Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma quarto, lettera *a*), e comma quinto, dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1971 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, con annessa convenzione-regolamento, con la quale è stata istituita una « Gestione speciale » per la formazione di un « Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali », rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970;

Viste le lettere delle seguenti organizzazioni sindacali, con le quali si sollecita l'approvazione dell'anzidetta deliberazione, perchè volta a tutelare i reciproci interessi dei datori di lavoro e del personale dipendente dei consorzi:

a) lettera del segretario confederale C.I.S.L. del 16 febbraio 1971;

b) nota n. 1532 del 25 febbraio 1971 dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari;

c) nota n. 669 del 26 febbraio 1971 del sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;

Ritenuta la opportunità di approvare l'anzidetta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura nella seduta del 25 gennaio 1971 concernente la convenzione-regolamento posta in essere fra le parti per la istituzione di una « Gestione speciale » per la formazione di un « Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali », rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3763)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° aprile 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Terlizzi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, il consiglio comunale di Terlizzi è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Domenico Di Gioia.

Il predetto commissario ha dovuto in un primo momento provvedere a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Bari, addì 1° aprile 1971

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il direttore di sezione dott. Domenico Di Gioia;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Terlizzi è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 28 marzo 1971.

Il commissario straordinario dott. Domenico Di Gioia, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 1° aprile 1971

Il prefetto: PIGNATARO

(3798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia monetaria e creditizia, ragioneria pubblica e della terza cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di economia monetaria e creditizia, ragioneria pubblica e della terza cattedra di ragioneria generale ed applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3801)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del comune di Biella

Con decreto provveditoriale n. 3362/Urb. in data 25 marzo 1971 è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione riguardante l'apertura della via Gustavo di Valdengo, la rettifica della via Italia e l'edificazione dell'area compresa tra le vie Italia, Gustavo di Valdengo, Volpi e XX Settembre del comune di Biella (Vercelli).

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1962, n. 1150, integrato e modificato con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3459)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Sora

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1971, n. 92, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Sora (Frosinone).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.413.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di Pietraroja (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.450.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1971, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuò suppletivo di L. 3.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 13 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,30	622,40	622,50	622,44	622,35	622,20	622,45	622,44	622,30	622,30
Dollaro canadese	617,70	617,90	618 —	617,85	617,50	617,75	617,75	617,85	617,70	617,50
Franco svizzero	144,86	144,70	144,66	144,69	144,67	144,86	144,71	144,69	144,86	144,70
Corona danese .	83,16	83,18	83,14	83,15	83,10	83,15	83,145	83,15	83,16	83,16
Corona norvegese .	87,29	87,31	87,34	87,315	87,10	87,30	87,32	87,315	87,29	87,25
Corona svedese .	120,48	120,50	120,55	120,53	120,40	120,45	120,52	120,53	120,48	120,40
Fiorino olandese .	173 —	172,85	172,75	172,70	172,90	172,97	172,73	172,70	173 —	172,80
Franco belga .	12,53	12,532	12,53	12,533	12,53	12,53	12,534	12,533	12,53	12,53
Franco francese	112,78	112,73	112,78	112,73	112,90	112,80	112,745	112,73	112,78	112,68
Lira sterlina .	1504,05	1503,70	1503,75	1504 —	1503 —	1504,05	1504 —	1504 —	1504,05	1503,30
Marco germanico .	171,34	171,26	171,14	171,235	171,20	171,34	171,20	171,235	171,34	171,25
Scellino austriaco .	24,10	24,10	24,0910	24,10	24,10	24,10	24,099	24,10	24,10	24,09
Escudo portoghese .	21,81	21,82	21,83	21,82	21,90	21,81	21,82	21,82	21,81	21,85
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,945	8,949	8,95	8,94	8,946	8,949	8,95	8,94

Media dei titoli del 13 aprile 1971

Rendita 5 % 1935 .	91,475
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	95,275
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1971

Dollaro USA	622,445
Dollaro canadese	617,80
Franco svizzero	144,70
Corona danese .	83,147
Corona norvegese .	87,317
Corona svedese .	120,525
Fiorino olandese .	172,715
Franco belga .	12,533
Franco francese	112,737
Lira sterlina .	1504 —
Marco germanico .	171,217
Scellino austriaco	24,099
Escudo portoghese	21,82
Peseta spagnola	8,947

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 14 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,44	622,60	622,60	622,68	622,65	622,45	622,67	622,68	622,44	622,72
Dollaro canadese .	617,85	617,60	618 —	617,75	617,50	617,85	617,875	617,75	617,85	617,85
Franco svizzero .	144,69	144,72	144,76	144,73	144,75	144,66	144,745	144,73	144,69	144,75
Corona danese .	83,15	83,17	83,24	83,20	83,10	83,15	83,205	83,20	83,15	83,15
Corona norvegese .	87,31	87,37	87,34	87,36	87,10	87,30	87,36	87,36	87,31	87,35
Corona svedese .	120,53	120,56	120,60	120,61	120,50	120,52	120,61	120,61	120,53	120,55
Fiorino olandese	172,70	172,47	172,54	172,565	172,40	172,70	172,585	172,565	172,70	172,50
Franco belga .	12,53	12,535	12,54	12,5360	12,53	12,53	12,536	12,5360	12,53	12,53
Franco francese	112,73	112,76	112,76	112,78	112,80	112,71	112,78	112,78	112,73	112,75
Lira sterlina .	1504 —	1505,15	1505,50	1505,20	1504,25	1504 —	1505,15	1505,20	1504 —	1504,60
Marco germanico .	171,23	171,28	171,28	171,32	171,25	171,22	171,305	171,32	171,23	171,33
Scellino austriaco .	24,10	24,10	24,1150	24,1125	24,10	24,10	24,11	24,1125	24,10	24,09
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,805	21,83	21,90	21,82	21,82	21,83	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,95	8,9510	8,95	8,94	8,9505	8,9510	8,94	8,94

Media dei titoli del 14 aprile 1971.

Rendita 5 % 1935	92,175
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	94,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,90
5 % (Città di Trieste)	95,25
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,60
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1971

Dollaro USA .	622,675
Dollaro canadese .	617,812
Franco svizzero	144,737
Corona danese .	83,202
Corona norvegese .	87,36
Corona svedese	120,61
Fiorino olandese	172,575
Franco belga .	12,536
Franco francese	112,78
Lira sterlina .	1505,175
Marco germanico .	171,312
Scellino austriaco .	24,111
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola .	8,951

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Bartolomeo » di Sarzana, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.39/2/5392 in data 15 marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Bartolomeo » di Sarzana (La Spezia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3463)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale geriatrico « G. B. Giustinian » di Venezia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.88/11/5456, in data 15 marzo 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale geriatrico « G. B. Giustinian » di Venezia, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3464)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « A. Ajello » di Mazara del Vallo, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/S.83/1901 in data 15 marzo 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « A. Ajello » di Mazara del Vallo (Trapani), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3465)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria degli Angeli » di Pordenone, ad istituire un corso di perfezionamento ospedaliero in tecniche di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.93 in data 25 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria degli Angeli » di Pordenone, è autorizzata ad istituire un corso di perfezionamento ospedaliero in tecniche di laboratorio medico con sede presso l'ospedale civile medesimo.

(3469)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico per titoli a otto borse di studio da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, iscritti al 2° anno dell'VIII corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, anno accademico 1970-1971.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Atteso che presso l'Università di Roma - Scuola di ingegneria aerospaziale, vengono tenuti corsi il cui ciclo di studio si compendia in due anni accademici consecutivi alla fine dei quali viene rilasciata la laurea in ingegneria aerospaziale che riveste particolare interesse per le forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno accademico 1970-1971, un concorso pubblico, per titoli, a otto borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna, da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria che risultino regolarmente iscritti al 2° anno dell'VIII corso di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma.

Art. 2.

Lè otto borse di studio sono così suddivise:

sei per la sezione aeromissilistica;
due per la sezione astronautica.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio coloro che, avendo già frequentato il 1° anno dell'VIII corso in ingegneria aerospaziale, abbiano superato gli esami e siano iscritti al 2° anno di detto corso, nonchè i laureati in ingegneria aeronautica.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero difesa - Direzione generale servizi generali viale dell'Università, 4 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti sarà accertata dal bollo in arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;
la data e il luogo di nascita;
il titolo di studio conseguito;
il possesso della cittadinanza italiana;
la sezione (aeromissilistica o astronautica) che intendono frequentare.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso, di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, comunali o di aziende private e di avere presentato domanda di ammissione al corso di ingegneria aerospaziale.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato generale del casellario giudiziario;
f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte dell'Amministrazione della difesa.

I concorrenti provenienti dal 1° anno del corso, dovranno allegare alla domanda anche un certificato attestante il superamento degli esami del 1° anno del corso medesimo.

Art. 5.

Le domande saranno esaminate da apposita commissione, costituita:

dal preside della scuola di ingegneria aerospaziale, presidente;
da un professore facente parte del consiglio dei professori della scuola, membro;
da due ufficiali superiori rappresentanti le forze armate, membri;
da un professore della scuola con funzioni di segretario con diritto al voto membro.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione terrà presente, nei limiti del possibile, la preferenza espressa dai candidati concernente l'indicazione della sezione che desiderano frequentare

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Le borse di studio saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, verranno assegnate a candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;
qualora abbandonassero, senza giustificati motivi il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate a candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

In osservanza alle norme contenute nella legge 12 dicembre 1944, n. 470, i cittadini italiani laureati in ingegneria aerospaziale sono nominati, a domanda, sottotenenti di complemento del genio aeronautico ed esonerati dal frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, di L. 100.000, dopo il superamento degli esami di profitto.

La relativa spesa, di L. 8.000.000 (ottomilioni) graverà sul cap. 3102 di bilancio - esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 159

(3475)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica e macchine elettriche nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 1 in data 2 gennaio 1971 (data di pubblicazione 7 gennaio 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1970, registro n. 42 Difesa, foglio n. 298, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica e macchine elettriche nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

(3440)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1971, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, concernente « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'articolo 19 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, modificato dall'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione spetta un compenso fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado V). Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire 10.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado VII). Ai funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Ai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune, è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a lire 3.000 al lordo delle ritenute di legge.

Ai membri dell'ufficio centrale, di cui al secondo comma dell'articolo 61, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 7.000 al presidente e lire 5.000 agli scrutatori, al lordo delle ritenute di legge.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 marzo 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1971, n. 4.

Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di ordinato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera fissati dal programma economico nazionale, dai programmi economici provinciali, nonchè dai piani urbanistici provinciali, può essere concesso un contributo rateale annuo, costante, del 4 per cento e per la durata di quindici anni, su una spesa non superiore al 60 per cento di quella riconosciuta ammissibile, in favore di coloro che intendono realizzare opere di ammodernamento e ampliamento, nonchè di costruzione, ricostruzione e trasformazione di esercizi alberghieri. Possono, inoltre, beneficiare del contributo regionale le nuove costruzioni di aziende di ristorazione purchè ubicate in località di interesse turistico carenti di tali strutture, e i rifugi alpini disciplinati dalla legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.

Possono essere ammesse le spese di arredamento purchè siano riferite alle opere di cui al primo comma.

Non sono ammesse le spese per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare ad uso alberghiero.

La spesa massima complessiva ammissibile ai benefici della presente legge non può superare l'importo di lire 100 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il beneficiario può cedere il contributo — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda mortis causa, ed al beneficiario in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Art. 3.

La determinazione della spesa ammissibile e della quota, sulla quale viene commisurato il contributo, nonchè la concessione del contributo stesso, sono disposte, per delega della regione, con decreto del presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere di una commissione, presieduta da un Assessore provinciale e così composta:

a) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

b) da un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

c) da un rappresentante delle associazioni pro loco;

d) da un rappresentante dell'associazione albergatori;

e) da un tecnico, esperto in materia di turismo.

Funge da segretario un funzionario della giunta provinciale.

Le commissioni sono nominate, per delega della regione, con decreto del Presidente della giunta provinciale competente e durano in carica un triennio.

La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Il decreto di concessione del contributo stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, termine che non potrà superare il periodo di due anni.

Le giunte provinciali predispongono, per delega della regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi e nei piani indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili per l'esecuzione della stessa opera, con quelle disposte dalla legislazione statale e regionale.

Art. 5.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla giunta provinciale competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;
piano finanziario.

Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare i seguenti atti:

relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera verrà realizzata;
progetto esecutivo.

Sul progetto esecutivo deve essere sentito il parere dell'organo consultivo previsto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Art. 6.

L'accertamento della regolare esecuzione dell'opera o della regolarità degli acquisti, è effettuato, per delega della regione, dagli uffici tecnici dei lavori pubblici della provincia competente per territorio.

Qualora, in sede di verifica dei lavori, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale il contributo è stato calcolato ed assegnato, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

Alla liquidazione dei contributi provvede, per delega della regione, l'Assessore provinciale al quale è affidato il settore del turismo.

Art. 7.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorazione per la durata di quindici anni decorrenti dalla data dell'ultimazione dei lavori.

La liquidazione del contributo regionale è subordinata alla avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero o, per le aziende di ristorazione, alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione dell'opera per un quindicennio, pena la revoca delle provvidenze concesse.

In base alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1958, n. 29, il Presidente della giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della giunta, può autorizzare, per delega della regione, con proprio decreto, la cancellazione del vincolo, quando si è documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile; la cancellazione del vincolo è subordinata all'estinzione totale, anticipata, dell'eventuale mutuo ed alla restituzione dei contributi riscossi.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza la autorizzazione prevista dalle vigenti leggi, il contributo concesso viene revocato.

Per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, entro venti giorni dall'adozione, alla giunta regionale la quale, ove ritenga l'atto non conforme alle norme di cui alla presente legge od alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento, alla giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1971, un limite di impegno di lire 250 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1985.

All'onere di lire 250 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La ripartizione tra le provincie di Trento e di Bolzano del limite di impegno di lire 250 milioni di cui al presente articolo verrà disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

Norme transitorie

Le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda in base alla legge 12 marzo 1968, n. 326, ed alla legge regionale 8 novembre 1968, n. 44, purchè i lavori siano stati iniziati dopo l'entrata in vigore delle leggi medesime.

I titolari delle domande di cui al comma precedente, che intendano usufruire delle provvidenze disposte con la presente legge, devono presentare domanda ai sensi dell'articolo 5, corredata:

da una dichiarazione del sindaco che attesta la data di inizio dei lavori;

da una dichiarazione dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, dalla quale risulti la data di presentazione della domanda sulla legge regionale 8 novembre 1968, n. 44, o sulla legge nazionale 12 marzo 1968, n. 326.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 marzo 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3360)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.